Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 34

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 11 febbraio 1953

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1952

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI



## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 34 DELL'11 FEBBRAIO 1953:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 3: **Società adriatica di elettricità, per azioni, in Venezia:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 15 gennaio 1953 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Compagnia di navigazione Ambrenia, società in accomandita semplice, in Genova:** Distruzione di obbligazioni. — **Amministrazione provinciale di Verona:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1952 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **« LEO - Industrie chimiche farmaceutiche » Società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 gennaio 1953. — **Comune di Barzio:** Obbligazioni sorteggiate il 15 gennaio 1953. — **Società per azioni Gütermann, in Perosa Argentina:** Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1952. — **Città di Domodossola:** Obbligazioni sorteggiate il 19 dicembre 1952. — **Società dell'acqua Pia antica Marcia, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 30 gennaio 1953 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 28 gennaio 1953 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1952, n. 4455.

**Emissione di un francobollo celebrativo del V anniversario della firma del Patto Atlantico.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima) approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo celebrativo del V anniversario della firma del Patto Atlantico ricorrente il 4 aprile 1953;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un francobollo celebrativo del V anniversario della firma del Patto Atlantico.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche del francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto, e saranno indicati i termini per la validità ed il cambio del francobollo medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1953*
*Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 11.* — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1952, n. 4456.

**Emissione di un francobollo commemorativo di Leonardo da Vinci in occasione del V centenario della sua nascita e di una cartolina postale commemorativa dell'inaugurazione del Museo nazionale della scienza e della tecnica Vinciana.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima) approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1952, n. 192, col quale venne riconosciuta l'opportunità della emissione di una serie di francobolli commemorativi di Leonardo da Vinci, in occasione del V centenario della sua nascita e col quale è stata autorizzata l'emissione di due francobolli commemorativi di Leonardo da Vinci;

Ritenuto opportuno data la particolare importanza della celebrazione di elevare a tre il numero dei suddetti francobolli commemorativi nonchè di emettere, nella circostanza, anche una cartolina postale commemorativa;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un terzo francobollo commemorativo di Leonardo da Vinci, in occasione del V centenario della sua nascita e di una cartolina postale commemorativa dell'inaugurazione del Museo nazionale della scienza e della tecnica Vinciana.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche dei valori di cui all'art. 1 del presente decreto e saranno indicati i termini per la validità ed il cambio dei valori medesimi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1953*
*Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 10.* — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1952, n. 4457.

**Prelevamento di L. 26.053.291 dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1950-51.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 10 agosto 1950, n. 743, con il quale furono approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1950-51;

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 21 giugno 1941, n. 571, convertito nella legge 14 settembre 1941, n. 1115, con il quale vengono regolati l'ammontare del « Fondo di riserva per le spese impreviste » dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed i relativi prelievi;

Considerato che il « Fondo di riserva per le spese impreviste » dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, compresa l'assegnazione in suo favore di lire 20.000.000 inscritta nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1950-51, presenta, al 30 giugno 1951, una disponibilità di lire 28.289.538;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il bilancio ad interim per il tesoro;

Decreta:

Dal « Fondo di riserva per le spese impreviste » dell' mministrazione delle ferrovie dello Stato, depositato in conto corrente presso la Tesoreria centrale è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1950-51, la prelevazione di lire 26.053.291 (ventiseimilionicinquantatremiladuecentonovantuno) da versarsi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con imputazione al capitolo 25 « Prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, destinati alla parte ordinaria » dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio predetto, e da portarsi in aumento degli stanziamenti inscritti ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. 27 — Spese per assegni ed indennità diverse al personale | L. | 7.191.942 |
| Cap. 33. — Spese per il servizio sanitario | » | 7.096.749 |
| Cap. 53. — Servizi accessori ad impresa od in economia | » | 11.216.026 |
| Cap. 75. — Interessi a favore del Fondo di rinnovamento impianti e macchinari delle centrali elettriche . . . | » | 548.574 |
| | L. | 26.053.291 |

Il presente decreto sarà allegato al rendiconto dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1950-51.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1952

EINAUDI

MALVESTITI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1953*
*Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 2.* — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1952, n. 4458.

**Prelevamento di L. 12.118.824 dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1949-50.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 31 ottobre 1949, n. 776, con il quale furono approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1949-50:

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 21 giugno 1941, n. 571, convertito nella legge 14 settembre 1941, n. 1115, con il quale vengono regolati l'ammontare del « Fondo di riserva per le spese impreviste » dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed i relativi prelievi,

Considerato che il « Fondo di riserva per le spese impreviste » dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, compresa l'assegnazione in suo favore di lire 20.000.000 inscritta nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1949-50, presenta, al 30 giugno 1950, una disponibilità di lire 20.408.362;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il bilancio ad interim per il tesoro;

Decreta:

Dal « Fondo di riserva per le spese impreviste » dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, depositato in conto corrente presso la Tesoreria centrale è

autorizzzata, per l'esercizio finanziario 1949-50, la prelevazione della somma di lire 12.118.824 (dodicimilionicentodiciottomilaottocentoventiquattro) da versarsi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con imputazione al capitolo n. 25 « Prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, destinati alla parte ordinaria » dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio predetto, e da portarsi in aumento degli stanziamenti inscritti ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 31. — Spese per il servizio sanitario | L. | 262.165 |
| Cap. n. 36. — Spese giudiziali e contenziose | » | 2.474.794 |
| Cap. n. 68. — Interessi a favore del Fondo di rinnovamento impianti e macchinari, delle centrali elettriche | » | 9.381.865 |
| | L. | 12.118.824 |

Il presente decreto sarà allegato al rendiconto dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1949-50.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1952

EINAUDI

MALVESTITI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1953*
*Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 1.* — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1952, n. 4459.

**Riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente per le manifestazioni pescaresi, con sede in Pescara.**

N. 4459. Decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1952, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente per le manifestazioni pescaresi, con sede in Pescara, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1953*
*Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 140.* — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 4460.

**Approvazione del nuovo statuto dell'Opera nazionale Montessori, con sede centrale in Roma.**

N. 4460. Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Opera nazionale Montessori, con sede centrale in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1953*
*Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 151.* — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1952.

**Fissazione del termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, nei riguardi del territorio della Libia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Considerato che con la proclamazione del Regno unito della Libia, avvenuta il 24 dicembre 1951, il territorio della Libia ha assunto uno status internazionale definitivo che ricade sotto la disciplina delle norme e convenzioni internazionali vigenti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro ad interim per il tesoro;

Decreta:

*Articolo unico.*

Le disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180, si applicano, per quanto concerne il territorio della Libia, agli eventi di cui all'art. 1 della legge 24 luglio 1951, n. 660, verificatisi dalla data della occupazione militare del territorio predetto fino e non oltre il 23 dicembre 1951.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953*
*Registro n. 6 Africa Italiana, foglio n. 248.* — FLAMMIA

(457)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1952.

**Misura dei recuperi da effettuare ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, per l'esecuzione d'ufficio dei lavori di riparazione degli edifici danneggiati da varie calamità naturali.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

Ritenuto che il Ministero dei lavori pubblici ha riconosciuta la necessità e la convenienza di procedere, in luogo della costruzione di ricoveri per le famiglie non abbienti rimaste senza tetto, alla riparazione d'ufficio di edifici di proprietà privata, con le modalità indicate nell'ultimo comma dell'art. 1 del suindicato decreto legislativo, in dipendenza dei danni causati dalle seguenti calamità:

1) alluvioni del 1948 nei comuni di Loreo, Donada, Contarina e Taglio di Po, in provincia di Rovigo;

2) alluvioni del 26-27 ottobre 1948 in comune di San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo;

3) terremoto del 31 dicembre 1948 in provincia di Rieti;

4) alluvione del 25 novembre 1949 in comune di Civitavecchia, in provincia di Roma;

5) terremoto del 1° aprile 1950 in provincia di Livorno;

6) terremoto del 5 settembre 1950 in Abruzzo, Lazio e Marche;
7) mareggiata del 24 dicembre 1950 in comune di Chioggia, in provincia di Venezia;
8) alluvioni del febbraio-marzo 1951 in comune di Cascia, in provincia di Perugia;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione della quota di rimborso, a carico dei proprietari interessati, della spesa sostenuta dal Ministero dei lavori pubblici per la riparazione d'ufficio degli edifici privati danneggiati;

Decreta:

I proprietari degli edifici riparati d'ufficio, in dipendenza delle predette calamità, nelle zone sopraindicate, sono tenuti al rimborso della spesa sostenuta dal Ministero dei lavori pubblici, nella seguente misura:

*a*) persone fisiche:

1) in ragione del 35 %, qualora il loro reddito, accertato ai fini dell'imposta complementare per l'anno in cui la riparazione è stata ultimata, non superi L. 500.000;

2) in ragione del 50 %, qualora tale reddito, come sopra accertato, non superi L. 1.000.000;

3) in ragione del 75 %, qualora tale reddito, come sopra accertato, non superi L. 2.000.000;

4) in ragione del 100 %, negli altri casi;

*b*) società o enti tassati in base a bilancio: in ragione del 100 %;

*c*) società o enti collettivi: nelle stesse misure fissate per le persone di cui alla precedente lettera *a*), con riferimento alla media dei redditi accertati, ai fini della ripetuta imposta complementare, per i singoli componenti la società;

*d*) provincie, comuni, istituti autonomi per le case popolari, enti ecclesiastici e istituzioni pubbliche di beneficenza: in ragione del 35 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 settembre 1952

*Il Ministro per i lavori pubblici*
ALDISIO

p. *Il Ministro per il tesoro*
GAVA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1952*
*Registro n. 33 Lavori pubblici, foglio n. 49*

(684)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1952.
**Istituzione di una sezione dell'Ispettorato del lavoro a Ferrara.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, numero 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta l'esigenza di istituire a Ferrara una sezione del Circolo regionale dell'Ispettorato del lavoro di Bologna;

Decreta:

A decorrere dal 1° dicembre 1952, è istituita a Ferrara una sezione del Circolo regionale dell'Ispettorato del lavoro di Bologna, con circoscrizione comprendente la provincia di Ferrara.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1952

*Il Ministro*: RUBINACCI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1953*
*Registro n. 1 Lavoro e previdenza, foglio n. 30.* — BAGNOLI

(507)

---

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1952.
**Orari e obblighi di insegnamento negli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816;

Vista la legge 1° luglio 1940, n. 899, concernente la istituzione della scuola media;

Visto il regio decreto 26 febbraio 1943, n. 434, concernente l'istituzione dei ruoli organici del personale insegnante di scuola media;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, concernente l'istituzione del ruolo dei professori di storia dell'arte nei licei classici;

Considerata l'opportunità di apportare modifiche ad alcuni orari di insegnamento negli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale e agli obblighi di insegnamento di alcuni professori in servizio nei medesimi istituti;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dell'anno scolastico 1952-53 nelle scuole medie, nei licei ginnasi, nei licei scientifici e negli istituti magistrali si applicano gli orari di insegnamento stabiliti nelle tabelle *A, B, C, D,* annesse al presente decreto che sostituiscono le tabelle *A* e *B* annesse al decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816.

Art. 2.

Con effetto dall'anno scolastico 1952-53 per gli insegnanti delle scuole medie, dei licei ginnasi, dei licei scientifici e degli istituti magistrali si applicano gli obblighi di orario stabiliti dalle tabelle *E, F, G, H* annesse al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1952

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
SEGNI

*Il Ministro per il tesoro*
PELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1953*
*Registro n. 1, foglio n. 85*

TABELLA A

**Orario di insegnamento nella scuola media**

| MATERIE DI INSEGNAMENTO | CLASSI | | |
|---|---|---|---|
| | I | II | III |
| Religione | 1 | 1 | — |
| Lingua italiana, lingua latina, storia e geografia | 16 | 15 | 15 |
| Matematica | 3 | 3 | 3 |
| Lingua straniera | — | 3 | 3 |
| Disegno | 2 | 2 | 2 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 |
| Economia domestica (per le alunne) | 2 | 2 | 2 |
| Musica e canto (facoltativo) | 1 | 1 | |

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
SEGNI

Visto, *il Ministro per il tesoro*
PELLA

TABELLA B

**Orario di insegnamento nel liceo ginnasio e nelle classi di ginnasio superiore**

| MATERIE D'INSEGNAMENTO | GINNASIO SUPERIORE | | LICEO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | IV | V | I | II | III |
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lingua e lettere italiane | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e lettere latine | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e lettere greche | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua e letteratura straniera | 4 | 4 | — | — | — |
| Storia | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Filosofia | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Geografia (1), scienze naturali, chimica e geografia (2) | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Matematica | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Fisica | — | — | — | 2 | 3 |
| Storia dell'arte | — | — | 1 | 1 | 2 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

(1) Per le classi ginnasiali.
(2) Per le classi liceali.

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
SEGNI

Visto, *il Ministro per il tesoro*
PELLA

TABELLA *C*

**Orario di insegnamento nel liceo scientifico**

| MATERIE D'INSEGNAMENTO | CLASSI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Classe di collegamento I | II | III | IV | V |
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lingua e lettere italiane | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Lingua e lettere latine | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Lingua e letteratura straniera | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Storia | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Filosofia | — | — | 2 | 3 | 3 |
| Geografia (1); scienze naturali, chimica e geografia (2) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Fisica | — | — | 2 | 3 | 3 |
| Matematica | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Disegno | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

(1) Per la classe di collegamento.
(2) Per le altre classi liceali.

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
SEGNI

Visto, *il Ministro per il tesoro*
PELLA

TABELLA *D*

**Orario di insegnamento nell'istituto magistrale**

| MATERIE D'INSEGNAMENTO | CLASSI | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Classe di collegamento I | II | III | IV |
| Religione | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Lingua e lettere italiane | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e lettere latine | 5 | 2 | 2 | 3 |
| Lingua straniera | 4 | 4 | — | — |
| Filosofia e pedagogia | — | 3 | 3 | 4 |
| Psicologia | — | 1 | 1 | — |
| Storia e geografia | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Scienze naturali, chimica e geografia | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica e fisica | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Disegno e storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Canto corale | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Strumento musicale (facoltativo) | 2 | 2 | 2 | 2 |

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
SEGNI

Visto, *il Ministro per il tesoro*
PELLA

TABELLA *E*

**Insegnamenti, cattedre e obblighi d'orario nella scuola media**

| Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Classi nelle quali il titolare della cattedra o l'incaricato ha l'obbligo d'insegnare | Obbligo d'orario | Norme ed avvertenze |
|---|---|---|---|
| Religione | — | — | L'insegnamento è dato per incarico. |
| Lingua italiana, lingua latina, storia e geografia | Una classe | 16 ore in prima<br>15 ore in sec.<br>15 ore in terza | Si istituisce una cattedra per ogni classe. |
| Matematica | Le classi di due corsi completi o le classi di un corso e tre classi collaterali | 18 ore | Si istituiscono una, due o tre cattedre di ruolo quando vi siano rispettivamente uno, tre o cinque corsi, con l'obbligo per i titolari d'insegnare anche nel secondo, nel quarto e nel sesto corso.<br>Quando i corsi siano tre o cinque l'orario d'insegnamento è ripartito equamente dal preside fra i titolari. |
| Lingua straniera | Seconda e terza di tre corsi | 18 ore | L'insegnamento è dato per incarico nei casi in cui non sia possibile provvedere a norma dell'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816. |
| Disegno | Le classi di tre corsi completi o le classi di due corsi e tre classi collaterali | 18 ore | Si istituiscono una o due cattedre di ruolo quando vi siano rispettivamente almeno due o cinque corsi, con l'obbligo per i titolari di insegnare anche nel terzo e nel sesto corso. Quando i corsi siano cinque l'orario d'insegnamento è ripartito equamente dal preside fra i titolari. |
| Educazione fisica | — | 20 ore | L'insegnamento è affidato ad un insegnante del ruolo transitorio di cui al decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 936, ovvero, in mancanza, è dato per incarico. |
| Economia domestica (per le alunne) | — | — | L'insegnamento è dato per incarico. |
| Musica e canto (facoltativo) | — | | L'insegnamento, che è dato per incarico, viene istituito in tutte le classi in cui almeno dodici alunni ne facciano richiesta. |

Visto, *il Ministro per il tesoro*
PELLA

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
SEGNI

TABELLA *F*

**Insegnamenti, cattedre e obblighi d'orario nel liceo ginnasio e nelle classi di ginnasio superiore**

| Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Classi nelle quali il titolare della cattedra o l'incaricato ha l'obbligo d'insegnare | Obbligo d'orario | Norme ed avvertenze |
|---|---|---|---|
| Religione | — | — | L'insegnamento è dato per incarico. |
| Lingua italiana, latina e greca, storia e geografia nel ginnasio superiore | Una classe | 18 ore | Si istituiscono due cattedre per ogni corso di ginnasio superiore. |
| Lingua straniera nel ginnasio superiore | — | — | L'insegnamento è affidato per completamento d'orario ad un insegnante di scuola media della sede (art. 15 decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816) oppure per incarico. |
| Lettere italiane e latine | Le classi di un corso di liceo per le lettere italiane e una classe dello stesso corso per le lettere latine | 16 ore | Si istituisce una cattedra per ogni corso. |
| Lettere latine e greche | Le classi di un corso di liceo per le lettere greche e due classi dello stesso corso per le lettere latine | 17 ore | Si istituisce una cattedra per ogni corso. |
| Filosofia e storia | Le classi di un corso di liceo | 18 ore | Si istituisce una cattedra per ogni corso. |

*Segue* TABELLA *F*

*Segue*: **Insegnamenti, cattedre e obblighi d'orario nel liceo ginnasio e nelle classi di ginnasio superiore**

| Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Classi nelle quali il titolare della cattedra o l'incaricato ha l'obbligo d'insegnare | Obbligo d'orario | Norme ed avvertenze |
|---|---|---|---|
| Matematica e fisica | Le classi di un corso di ginnasio e di liceo | 16 ore | Si istituisce una cattedra per ogni corso di ginnasio-liceo. Nelle classi di ginnasio superiore non collegate con un corso di liceo, l'insegnamento viene conferito per incarico. |
| Scienze naturali, chimica e geografia | Le classi di due corsi di liceo | 18 ore | Si istituisce una cattedra nei licei aventi un corso: il titolare della cattedra è tenuto ad insegnare anche in classi collaterali. Si istituisce un'altra cattedra per ogni corso pari a partire dal quarto. |
| Storia dell'arte | Le classi di quattro corsi di liceo | 16 ore | Si istituisce una cattedra nei licei aventi almeno quattro corsi ed una seconda cattedra nei licei aventi almeno otto corsi. |
| Educazione fisica | — | 20 ore | L'insegnamento è affidato ad un insegnante del ruolo transitorio di cui al decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 936, ovvero, in mancanza, è dato per incarico. |

Visto, *il Ministro per il tesoro*
PELLA

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
SEGNI

TABELLA *G*

**Insegnamenti, cattedre ed obblighi d'orario nel liceo scientifico**

| Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Classi nelle quali il titolare della cattedra o l'incaricato ha l'obbligo d'insegnare | Obbligo d'orario | Norme ed avvertenze |
|---|---|---|---|
| Religione | — | — | L'insegnamento è dato per incarico. |
| Lingua italiana, lingua latina, storia e geografia | I (di collegamento) | 13 ore | L'insegnamento è dato per incarico. |
| Lingua straniera | II-III-IV-V di un corso | 14 ore | Si istituisce una cattedra per ogni corso con l'obbligo di insegnare anche nella classe di collegamento qualora a questa non provveda un insegnante dei ruoli transitori, di cui all'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, ovvero un insegnante di ruolo speciale transitorio. |
| Matematica | I (di collegamento)<br>II | — | L'insegnamento è dato per incarico e si considera di ruolo *A*. |
| Lingua e lettere | II e IV oppure III e V di un corso | 16 o 15 ore | Si istituiscono due cattedre per ogni corso. |
| Storia e filosofia | II-III-IV-V di un corso | 17 ore | Si istituisce una cattedra per ogni corso. |
| Matematica e fisica | III-IV-V di un corso | 17 ore | Si istituisce una cattedra per ogni corso. |
| Scienze naturali, chimica e geografia | II-III-IV-V di due corsi | 20 ore | Si istituisce una cattedra nei licei aventi un corso: il titolare della cattedra è tenuto ad insegnare anche in classi collaterali. Si istituisce un'altra cattedra per ogni corso pari a partire dal quarto. |
| Disegno | I (di collegamento) II-III IV-V di due corsi | 20 ore | Si istituisce una cattedra nei licei aventi un corso: il titolare della cattedra è tenuto ad insegnare anche in classi collaterali. Si istituisce un'altra cattedra per ogni corso pari a partire dal quarto. |
| Educazione fisica | — | 20 ore | L'insegnamento è affidato ad un insegnante del ruolo transitorio di cui al decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 936, ovvero, in mancanza, è dato per incarico. |

Visto, *il Ministro per il tesoro*
PELLA

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
SEGNI

TABELLA *H*

**Insegnamenti, cattedre ed obblighi d'orario nell'istituto magistrale**

| Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Classi nelle quali il titolare della cattedra o l'incaricato ha l'obbligo di insegnare | Obbligo d'orario | Norme ed avvertenze |
|---|---|---|---|
| Religione . . . . . . . | — | — | L'insegnamento è dato per incarico. |
| Lingua italiana, lingua latina, storia e geografia | I (di collegamento) | 13 ore | L'insegnamento è dato per incarico. |
| Lingua straniera . . . . | I (di collegamento) e II | — | L'insegnamento nella 2ª classe viene affidato per incarico, nella prima, o per incarico o per completamento d'orario ad un insegnante della scuola media della stessa sede (art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816). |
| Lingua e lettere italiane, storia e geografia | II, III e IV di un corso per la lingua e lettere italiane e una classe del medesimo corso per la storia e la geografia | 16 o 15 ore | Si istituisce una cattedra per ogni corso. |
| Lingua e lettere latine, storia e geografia | II-III-IV di un corso per la lingua e lettere latine e due classi del medesimo corso per la storia e la geografia | 15 o 14 ore | Si istituisce una cattedra per ogni corso. |
| Pedagogia, filosofia e psicologia | II-III-IV di un corso | 12 ore | Si istituisce una cattedra per ogni corso. All'insegnante è fatto obbligo di dirigere le esercitazioni di tirocinio (due ore nella terza e 4 ore nella quarta). |
| Matematica e fisica . . | I (di collegamento) II-III IV di un corso | 15 ore | Si istituisce una cattedra per ogni corso. |
| Scienze naturali, chimica e geografia | II-III-IV di due corsi | 18 ore | Si istituisce una cattedra per ogni corso pari. L'insegnamento nella prima classe (di collegamento) è dato per incarico. |
| Disegno e storia dell'arte | I (di collegamento) II-III IV di due corsi | 16 ore | Si istituisce un cattedra ogni corso pari. |
| Canto corale . . . . . | I (di collegamento) II-III IV di quattro corsi | 16 ore | Si istituisce una cattedra per ogni quattro corsi. |
| Educazione fisica . . . | — | 20 ore | L'insegnamento è affidato ad un insegnante del ruolo transitorio di cui al decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 936, ovvero, in mancanza, è dato per incarico. |
| Strumento musicale (facoltativo) | — | — | L'insegnamento è dato per incarico. |
| Maestre giardiniere . . | — | — | Si istituisce una cattedra in ogni istituto in cui esista il giardino d'infanzia. |

Visto, *il Ministro per il tesoro*
PELLA

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
SEGNI

(508)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1952.
**Costituzione delle Commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni per il biennio 1953-54.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428,

Visto il proprio decreto 27 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1951, registro n. 3, foglio n. 284, con cui venivano confermate in carica per l'anno 1950 le Commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni nelle sedi delle stazioni radio trasmittenti costituite per il biennio 1948-49 e venivano, inoltre, costituite le Commissioni per il biennio 1951-52.

Considerata la necessità di assicurare il funzionamento di dette Commissioni e di sostituire alcuni componenti non più presenti in sede per varie cause;

Viste le nuove designazioni dei componenti-artisti fatte dai sindaci delle sedi su menzionate;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Decreta:

Art 1.

Per il biennio 1953-54 le Commissioni locali di vigilanza nelle sedi sotto indicate, saranno costituite dai seguenti componenti:

*Bari*: Trotta cav uff. dott. Luigi, direttore Circolo costruzioni T T., presidente;
La Rotella Pasquale, membro, artista;
Palmiotti don Antonio, radioutente, membro.

*Bologna*: Trevisan dott. ing. Bruno, direttore Circolo costruzioni T T , presidente;
Fanti Guido, membro, artista;
Rimini prof. Cesare, radioutente, membro.

*Bolzano*: Boni Ferdinando, direttore Circolo costruzioni T T., presidente;
Nordio Cesare, membro, artista;
Romanelli prof. Vittorio, radioutente, membro.

*Cagliari*. ing. Francillo Raffaele, direttore Circolo costruzioni T T., presidente;
Papò prof Renato, membro, artista;
Fulvio ing. Edmondo, radioutente, membro.

*Catania*· De Levis ing. Carlo Maria, ispettore tecnico Azienda di Stato Servizi telefonici, presidente;
Mineo Enrico, membro, artista,
Castorina dott. Emanuele, radioutente, membro.

*Firenze*· Dainelli cav Raffaele, direttore provinciale di 1ª classe, presidente;
Lisi Nicola, membro, artista;
Sona prof Luigi, radioutente, membro.

*Genova*: Ciaramella ing. Aurelio, direttore Circolo costruzioni T T., presidente:
They Alfredo, membro, artista;
Denegri Teofilo Ossian, radioutente, membro.

*Milano*· Dani dott. ing. Antonio, capo Ispettorato Azienda di Stato Servizi telefonici, presidente;
Cenzato dott. Giovanni, membro, artista;
Del Re dott. ing. Raffaele, radioutente, membro.

*Napoli*: Moscariello dott. Edoardo, ispettore principale amministrativo Azienda di Stato Servizi telefonici, presidente;
Grassi dott. Ernesto, membro, artista;
Origo dott. ing. Mario, radioutente, membro.

*Palermo*: Martorana ing. Francesco, direttore Circolo costruzioni T T., presidente;
Santoro maestro Antonio, membro, artista;
Ziino prof Ottavio, radioutente, membro.

*Roma*: Sabbatini dott. cav. uff. Alfredo, ispettore superiore tecnico PP. TT., presidente;
Mondini dott. Lorenzo, membro, artista;
Mucci avv. Emidio, radioutente, membro.

*Torino*· Borghi dott. cav. Carlo, direttore Circolo costruzioni T T., presidente;
Rocca maestro Ludovico, membro, artista;
Boella prof. Mario, radioutente, membro.

*Venezia*: Simonetti ing. Erminio, direttore aggiunto Circolo costruzioni T T., presidente;
Bianchi prof. Gabriele, membro, artista;
Provenza dott. Alberto, radioutente, membro.

Art. 2.

L'Ente concessionario del Servizio delle radiodiffusioni rilascerà ai componenti le Commissioni di cui al presente decreto le licenze di servizio previste dall'art. 7 del regio decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2041, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 706.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1952

*Il Ministro*: SPATARO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1953*
*Registro n. 2 Ufficio riscontro poste, foglio n. 139.* — FAGGIANI

(685)

---

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1953.
**Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Novara.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 21 luglio 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Novara;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Novara n. 20931 in data 9 dicembre 1952, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Ballanti Giovanni, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Confederazione italiana sindacati lavoratori), in quanto dimissionario, con il sig. Bigogno Giovanni della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il sig. Ballanti Giovanni è sostituito con il sig. Bigogno Giovanni, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1953

*Il Ministro*: RUBINACCI

(492)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1953.

**Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Latina.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 21 luglio 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Latina;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Latina n. 17986-4/35 in data 6 novembre 1952, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del per. agr. Fatigati Riccardo, rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Unione provinciale degli agricoltori) in quanto dimissionario, con il dottor Ranucci Erasmo della stessa associazione sindacale.

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il per. agr. Fatigati Riccardo è sostituito con il dottor Ranucci Erasmo, quale rappresentante dei datori di lavoro, nella Commissione provinciale per il collocamento di Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1953

*Il Ministro*: RUBINACCI

(493)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1953.

**Svincolo del fondo di garanzia costituito, ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 856, da ipoteca sul fabbricato sito in Roma in via Toscana n. 5 e via Abruzzi n. 7, di proprietà della cessata Confederazione dei professionisti e degli artisti.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 18 del regio decreto 1° luglio 1926, numero 1130;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge 18 giugno 1931, n. 856;

Visto il decreto del Ministro per le corporazioni 26 luglio 1935, con il quale si sottopone al vincolo di cui ai precedenti provvedimenti il palazzo sito in Roma in via Toscana n. 5, e via Abruzzi n. 7 di proprietà della cessata Confederazione dei professionisti e degli artisti per garantire, per la somma di L. 1.075.650 (un milionesettantacinquemilaseicentocinquanta), tutte le obbligazioni derivanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalla stessa Confederazione fascista e dalle organizzazioni da essa dipendenti;

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, con il quale si provvede alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto Ministeriale 18 settembre 1948, con il quale è stato svincolata la parte del fondo di garanzia costituito da titoli;

Considerata la necessità di svincolare anche la parte del fondo di garanzia costituita da ipoteca sullo stabile di via Toscana in Roma;

Vista la richiesta del capo dell'Ufficio stralcio della liquidazione della cessata Confederazione dei professionisti e degli artisti trasmessa in data 5 dicembre 1952, con n. 38364, intesa ad ottenere lo svincolo della parte del fondo costituita da ipoteca;

Decreta:

E' autorizzato lo svincolo del fondo di garanzia costituito da ipoteca, accesa in virtù del citato decreto del Ministro per le corporazioni 26 luglio 1935, sul fabbricato sito in Roma in via Toscana n. 5 e via Abruzzi n. 7 di proprietà della cessata Confederazione dei professionisti e degli artisti.

Roma, addì 21 gennaio 1953

*Il Ministro*: RUBINACCI

(512)

---

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 18 dicembre 1952.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione e alla vendita della specialità medicinale denominata « Puffer di pectina » della ditta De Fazio, con sede in Napoli.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 17 ottobre 1949, n. 2535, con il quale è stato provveduto alla registrazione della specialità medicinale denominata « Puffer di pectina » della ditta De Fazio, con sede in Napoli, via Costantinopoli n. 27;

Vista la lettera con la quale l'Istituto superiore di sanità pubblica in data 20 ottobre 1952, n. 10624/Ch.6, avendo analizzato su richiesta di questo Alto Commissariato il prodotto di cui sopra, ha riferito che al medesimo non si può attribuire alcuna azione ritardante, giacchè è ormai accertato che la pectina ed ancor più i suoi prodotti di idrolisi, non ritardano l'assorbimento della penicillina;

Considerato che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione alla produzione ed alla vendita della specialità medicinale denominata « Puffer di pectina » della ditta De Fazio di Napoli, già registrata al n. 2535 in data 17 ottobre 1949.

I prefetti della Repubblica sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi agli Ordini dei farmacisti e dei medici delle rispettive Provincie e da notificarsi alla ditta interessata a mezzo del Prefetto di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1952

*L'Alto Commissario*: MIGLIORI

(464)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Concessioni di exequatur

In data 15 gennaio 1953 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. dott. Manfred Schullern, Console generale di Austria a Milano con giurisdizione sulle provincie di Milano, Pavia, Cremona, Sandrio, Bergamo, Brescia, Mantova, Varese, Como, Venezia, Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Belluno, Rovigo, Udine, Bologna, Reggio Emilia, Ferrara, Piacenza, Parma, Modena, Ravenna, Forlì, Trento e Bolzano.

(607)

In data 15 gennaio 1953 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Don R. Torrey, Vice console degli U. S. A. a Palermo.

(592)

In data 15 gennaio 1953 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Stephen N. Sestanovich, Console degli U. S. A. a Napoli.

(593)

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1953, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Benigna Giovanni, residente nel comune di Bergamo, il 5 febbraio 1953;

Fonzo Aurelio, residente nel comune di Bagnolo del Trigno, distretto notarile di Campobasso, il 6 febbraio 1953;

Vela Domenico, residente nel comune di Colorno, distretto notarile di Parma, l'8 febbraio 1953;

Schirillo Candido, residente nel comune di Solofra, distretto notarile di Avellino, il 9 febbraio 1953;

Aliberti Ernesto, residente nel comune di Frascati, distretto notarile di Roma, l'11 febbraio 1953;

Conetrali Antonio, residente nel comune di Livorno, il 22 febbraio 1953.

(553)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1953, registro n. 1, foglio n. 256, i ricorsi straordinari avanzati dal dott. Vincenzo De Caro in data 1° novembre e 24 dicembre 1950, rispettivamente avverso l'ordinanza Ministeriale 29 aprile e 27 giugno 1950 con la quale veniva indetta una sessione di esami di abilitazione alla libera docenza — previa loro riunione — ed in conformità del parere espresso dal Consiglio di Stato sono dichiarati inammissibili per quanto concerne il primo dei motivi per carenza di interesse all'impugnativa da parte del De Caro. I ricorsi stessi e sempre in conformità del parere del Consiglio di Stato, sono respinti per quanto concerne il secondo dei motivi dedotti dal De Caro, dovendosi escludere che l'Amministrazione sia incorsa in eccesso di potere per contradditorietà di provvedimenti come sostenuto dal ricorrente.

(555)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Scioglimento della Società Cooperativa Italiana Lavori Bonifica America Meridionale (C.I.L.B.A.M.), con sede in Chieti.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 dicembre 1952, la Società Cooperativa Italiana Lavori Bonifica America Meridionale (C.I.L.B.A.M.), con sede in Chieti, costituita con atto 15 settembre 1949 del notaio Franchi Amleto, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 Codice civile.

(479)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 33

### CAMBI VALUTARI (Esportazione)

#### Cambi di chiusura del 10 febbraio 1953

| | Dollaro U. S. A. | Dollaro Canadese |
|---|---|---|
| Borsa di Bologna | 624,92 | 640 — |
| » Firenze | 624,90 | 639,50 |
| » Genova | 624,90 | 641 — |
| » Milano | 624,91 | 640 — |
| » Napoli | 624,90 | 639,50 |
| » Palermo | — | — |
| » Roma | 624,89 | 640 — |
| » Torino | 624,90 | 640 — |
| » Trieste | 624,92 | — |
| » Venezia | 624,90 | 643,90 |

#### Media dei titoli del 10 febbraio 1953

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 65,80 |
| Id. 3,50 % 1902 | 61,90 |
| Id. 3 % lordo | 79,20 |
| Id. 5 % 1935 | 95,45 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 79,825 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando) | 70,05 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 92,90 |
| Id. 5 % 1936 | 92,95 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) | 97,30 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1960) | 97,225 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1961) | 97,125 |

*L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato*
DI CRISTINA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi del 10 febbraio 1953

*Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse* (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . . . . Lit. 624,90
1 dollaro canadese . . » 640 —

*Cambio per le contrattazioni in lire sterline* (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1749,72

### Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Belgio | Lit. | 12,50 | per franco belga |
| Danimarca | » | 90,46 | » corona danese |
| Egitto | » | 1794,55 | » lira egiziana |
| Francia | » | 1,785 | » franco francese |
| Germania | » | 148,77 | » marco occid. |
| Norvegia (c/nuovo) | » | 87,48 | » corona norvegese |
| Olanda | » | 164,44 | » fiorino olandese |
| Svezia (c/speciale) | » | 120,78 | » corona svedese |
| Svizzera (conto A) | » | 142,90 | » franco svizzero |

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Asti al 30 novembre 1951.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Asti, in data 21 maggio 1952, n. 9967, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Asti al 30 novembre 1951, è costituita come appresso:

*Presidente*:
Cupaiuolo dott. Nicola, vice prefetto.

*Componenti*:
Fava prof. Emilio, veterinario provinciale;
Seren prof. Ennio, docente di clinica medica veterinaria;
Bisbocci prof. Giovanni, docente in anatomia patologica veterinaria;
Bausola dott. Giuseppe, veterinario condotto.

*Segretario*:
Butrico dott. Nicola.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Asti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 20 gennaio 1953

*L'Alto Commissario*: MIGLIORI

(423)

---

**Graduatoria generale del concorso a ventuno posti di veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe in prova (gruppo A, grado 10°) nell'Amministrazione della sanità pubblica, indetto con decreto 10 agosto 1951.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 10 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1951 (registro n. 53 Presidenza, foglio n. 369), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 9 novembre stesso anno, con il quale venne indetto un concorso per esami a ventuno posti di veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe (gruppo *A*, grado 10°), in prova, nella Amministrazione della sanità pubblica, un terzo dei quali venne riservato agli aiuti ed assistenti universitari;

Visto l'avviso di concorso a sette posti di veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe (gruppo *A*, grado 10°), in prova, emanato a cura del Ministero della pubblica istruzione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 6 febbraio 1952;

Considerato che al concorso per veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe (gruppo *A*, grado 10°), in prova, riservato agli aiuti ed agli assistenti universitari, non ha preso parte alcun concorrente e, pertanto, i sette posti vanno conferiti agli idonei del concorso ordinario;

Visti i processi verbali delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la graduatoria dei concorrenti risultati idonei e riconosciuto che la medesima è stata formata in conformità delle risultanze dei processi verbali della Commissione esaminatrice;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che istituì l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, contenente modificazioni ai ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1949, n. 695, contenente norme relative ai servizi e ai ruoli dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati che hanno partecipato al concorso di cui alle premesse, con i voti a fianco di ciascuno indicati:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Finelli Marcello | punti | 353 — | su 400 |
| 2. | Benimeo Nando | » | 343,50 | » |
| 3. | Donnini Paolo | » | 334,50 | » |
| 4. | Saba Bruno | » | 332,50 | » |
| 5. | Tesio Edoardo, ex combattente, reduce dalla deportazione | » | 330 — | » |
| 6. | Focacci Aldo | » | 320 — | » |
| 7. | Cavallo Giuseppe | » | 319,50 | » |
| 8. | Tasselli Elio, profugo da Zara | » | 318,75 | » |
| 9. | Taddei Giuseppe, ex combattente | » | 317 — | » |
| 10. | Vaccaro Adelchi, ex combattente | » | 315 — | » |
| 11. | Ghilardi Gabriele | » | 313,25 | » |
| 12. | Taccagni Antonio | » | 306 — | » |
| 13. | Governatori Sesto | » | 304,50 | » |
| 14. | De China Teodoro | » | 304,25 | » |
| 15. | Mena Dante, ex combattente, partigiano combattente | » | 298,25 | » |
| 16. | Serra Ugo | » | 297 — | » |
| 17. | Carfora Antonio | » | 296,25 | » |
| 18. | Radicioni Enzo | » | 293,75 | » |
| 19. | Monaco Michele | » | 293 — | » |
| 20. | Massa Duilio | » | 292,75 | » |
| 21. | Masullo Massimo | » | 292,50 | » |
| 22. | Marchetti Livio, ex combattente | » | 292 — | » |
| 23. | Staltari Alberto | » | 291,25 | » |
| 24. | Torri Elio | » | 290,75 | » |
| 25. | Sala Elio | » | 290,50 | » |
| 26. | Lux Oscar | » | 290 — | » |
| 27. | Re Alberto | » | 287,50 | » |
| 28. | Fabbri Fabrizio | » | 287 — | » |
| 29. | Fiordelisi Raffaele | » | 285 — | » |
| 30. | Ciurnelli Mario | » | 280 — | » |

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nell'ordine seguente, i candidati:

1) Finelli Marcello;
2) Benimeo Nando;
3) Donnini Paolo;
4) Saba Bruno;
5) Tesio Edoardo, ex combattente, reduce dalla deportazione;
6) Focacci Aldo;
7) Cavallo Giuseppe;
8) Tasselli Elio, profugo da Zara;
9) Taddei Giuseppe, ex combattente;
10) Vaccaro Adelchi, ex combattente;
11) Ghilardi Gabriele;
12) Taccagni Antonio;
13) Governatori Sesto;
14) De China Teodoro;

15) Mena Dante, ex combattente, partigiano combattente;
16) Serra Ugo;
17) Carfora Antonio;
18) Radicioni Enzo;
19) Monaco Michele;
20) Massa Duilio;
21) Marchetti Livio, ex combattente.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine seguente, i candidati:

1) Masullo Massimo
2) Staltari Alberto
3) Torri Elio
4) Sala Elio
5) Lux Oscar
6) Re Alberto
7) Fabbri Fabrizio
8) Fiordelisi Raffaele
9) Ciurnelli Mario

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge e pubblicato, per gli ulteriori effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Roma, addì 25 novembre 1952

*p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
*L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*
MIGLIORI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1953*
*Registro n. 73 Presidenza, foglio n. 176.* — FERRARI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 25 novembre 1952, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati vincitori e idonei nel concorso per esami a ventuno posti di veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe (gruppo *A*, grado 10°), in prova, nell'Amministrazione della sanità pubblica, un terzo dei quali venne riservato agli aiuti ed assistenti universitari;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, ed il regio decreto 30 ottobre 1924, n. 2042, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 20 gennaio 1941, n. 95, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale della detta Amministrazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che istituì l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, contenente modificazioni ai ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1949, n. 635, contenente norme relative ai servizi ed ai ruoli dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Vista la lettera in data 20 dicembre 1952, n. 42992/12106 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale è stata autorizzata l'assunzione, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, dei due primi idonei nel concorso predetto;

Vista la legge 8 aprile 1952, n. 212, sulla revisione del trattamento economico dei dipendenti statali;

Decreta:

I sottonotati dottori in medicina veterinaria sono nominati, a decorrere dal 1° gennaio 1953, veterinari provinciali aggiunti di 2ª classe (gruppo *A*, grado 10°), in prova, nella Amministrazione della sanità pubblica:

1) Finelli Marcello;
2) Benimeo Nando;
3) Donnini Paolo;
4) Saba Bruno;
5) Tesio Edoardo, ex combattente, reduce dalla deportazione;
6) Focacci Aldo;
7) Cavallo Giuseppe;
8) Tasselli Elio, profugo da Zara;
9) Taddei Giuseppe, ex combattente;
10) Vaccaro Adelchi, ex combattente;
11) Ghilardi Gabriele;
12) Taccagni Antonio;
13) Governatori Sesto;
14) De China Teodoro;
15) Mena Dante, ex combattente, partigiano combattente;
16) Serra Ugo;
17) Carfora Antonio;
18) Radicioni Enzo;
19) Monaco Michele;
20) Massa Duilio;
21) Marchetti Livio, ex combattente;
22) Masullo Massimo;
23) Staltari Alberto.

Ai predetti, durante il periodo di prova, della durata di sei mesi, sarà corrisposto l'assegno annuo lordo di L. 282.000, oltre le altre indennità come per legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge e pubblicato, per gli ulteriori effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Roma, addì 27 dicembre 1952

*p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
*L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*
MIGLIORI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1953*
*Registro n. 73 Presidenza, foglio n. 202.* — FERRARI

(689)

## PREFETTURA DI ALESSANDRIA

**Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Alessandria**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il decreto n. 50581/3ª San. del 28 dicembre 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1952, col quale vennero poste a concorso le condotte veterinarie, vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1951;

Visto il decreto n. 36375/3ª San. in data 14 agosto 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 27 agosto 1952, col quale il comprensorio del consorzio veterinario di Murisengo venne delimitato ai comuni di Murisengo Villadeati - Odalengo Grande con l'esclusione del comune di Alfiano Natta;

Visto il decreto n. 52538/3ª San. del 10 aprile 1952, con il quale furono ammessi al concorso i candidati in regola coi documenti prescritti dall'avviso di concorso;

Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità n. 20402.2/11598, in data 3 settembre 1951;

Accertata la regolarità della procedura seguita dalla stessa per la formazione della graduatoria;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Alessandria al 30 novembre 1951:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Bertolini Emanuele | punti | 57,6500 |
| 2. Cavalli Giovanni | » | 57,3250 |
| 3. Berta Giovanni | » | 54,9375 |
| 4. Carrara Giacomo | » | 53,9375 |
| 5. Bocchiotti Evasio | » | 53,9250 |
| 6. De Paoli Luigi | » | 53,9062 |
| 7. Carrea Mattia | » | 53,7687 |
| 8. Quarrero Federico | » | 53,7312 |
| 9. Ragni Guglielmo | » | 53,7250 |

| N. | Nome | | Punti |
|---|---|---|---|
| 10. | Polenghi Demetrio | punti | 52,0125 |
| 11. | Candelo Ettore | » | 51,1812 |
| 12. | Gambino Domenico | » | 50,9187 |
| 13. | Cametti Adolfo | » | 50,8375 |
| 14. | Negro Aldo | » | 50,4750 |
| 15. | De Regibus Alessandro | » | 50,3750 |
| 16. | Mainardi Aldo | » | 50,1250 |
| 17. | Montessoro Agostino | » | 49,9875 |
| 18. | Brossa Giuseppe | » | 49,6500 |
| 19. | Denna Angelo | » | 49,3187 |
| 20. | Fasciolo Franco | » | 48,7812 |
| 21. | Piano Biagio | » | 48,7625 |
| 22. | Carini Fortunato | » | 48,6437 |
| 23. | Romagnoli Renato | » | 48,3625 |
| 24. | Traversa Sergio | » | 48,1375 |
| 25. | Canepa Armando | » | 47,9687 |
| 26. | Raiteri Oreste | » | 47,8062 |
| 27. | Petitti Renato | » | 47,5250 |
| 28. | Montafia Luigi | » | 47,5125 |
| 29. | Picciolo Giacomo | » | 47,4125 |
| 30. | Morganti Giovanni | » | 47,1625 |
| 31. | Bologna Stefano | » | 46,9437 |
| 32. | Bianco Mauro | » | 46,8000 |
| 33. | Negri Silvio | » | 46,6500 |
| 34. | Ragni Mario | » | 46,4875 |
| 35. | Rabagliati Evasio | » | 46,1562 |
| 36. | Lugli Antonio | » | 45,8500 |
| 37. | Bagnasco Cesare | » | 45,8375 |
| 38. | Corradini Carlo | » | 45,2812 |
| 39. | Sturari Pier Luigi | » | 45,2625 |
| 40. | Falla Silvio | » | 45,0500 |
| 41. | Bonino Giovanni di Giuseppe | » | 44,7625 |
| 42. | Laudani Nicolò | » | 44,7562 |
| 43. | Taccagni Antonio | » | 44,7375 |
| 44. | Calcagno Carlo | » | 44,6375 |
| 45. | Morelli Pier Angelo | » | 44,5562 |
| 46. | Dezza Angelo | » | 44,3875 |
| 47. | Garbolino Bartolomeo | » | 44,3625 |
| 48. | Ferraris Battista | » | 44,3000 |
| 49. | Tosonotti Vincenzo | » | 43,6250 |
| 50. | Roggero Michele | » | 43,4562 |
| 51. | Penna Carlo | » | 43,3375 |
| 52. | Bosco Giuseppe | » | 42,8625 |
| 53. | Martino Venceslao | » | 42,7500 |
| 54. | Fellegara Franco | » | 42,7125 |
| 55. | Ranaboldo Pietro | » | 42,6625 |
| 56. | Imarisio Remo | » | 42,5812 |
| 57. | Boragine Ugo | » | 42,5250 |
| 58. | Maglione Enrico | » | 42,2875 |
| 59. | Nifosì Giovanni | » | 42,2500 |
| 60. | Binello Domenico | » | 42,1875 |
| 61. | Fagnone Gino | » | 41,2375 |
| 62. | Bagnasco Giacomo | » | 41,1125 |
| 63. | Livraini Carlo | » | 41,0312 |
| 64. | Grillo Antonio | » | 40,9250 |
| 65. | Rampone Remo | » | 40,9250 |
| 66. | Brocardo Oreste | » | 40,9061 |
| 67. | Gario Luciano | » | 40,3687 |
| 68. | Crotti Mario | » | 40,2187 |
| 69. | Ruffini Giuseppe | » | 40,0000 |
| 70. | Bo Lorenzo | » | 39,8750 |
| 71. | Baronti Eschini Ledo | punti | 39,6000 |
| 72. | Della Valle Pietro | » | 39,5000 |
| 73. | Goggi Luigi | » | 39,4375 |
| 74. | Bonino Giovanni di Francesco | » | 39,3125 |
| 75. | Aldini Pietro | » | 39,2250 |
| 76. | Passarella Ottavio | » | 38,7875 |
| 77. | Gavotti Emilio | » | 38,1875 |
| 78. | Mecca Raffaele | » | 38,1500 |
| 79. | Ternelli Franco | » | 38,0625 |
| 80. | Giorgi Mario | » | 37,8625 |
| 81. | Del Corto Gastone | » | 37,0000 |
| 82. | De Bonis Cleto | » | 36,7500 |
| 83. | Gervino Giuseppe | » | 35,8437 |
| 84. | Pirozzi Antonio | » | 35,0000 |
| 85. | Despota Mario | » | 35,0000 |

Il presente decreto sarà pubblicato nel Foglio annunzi legali, nella *Gazzetta Ufficiale*, nel bollettino atti ufficiali della Prefettura ed all'albo pretorio dei Comuni le cui condotte veterinarie sono state poste a concorso.

Alessandria, addì 10 gennaio 1953

*Il prefetto*: ZACCHI

---

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il decreto n. 50581/3ª San., del 28 dicembre 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1952, col quale vennero poste a concorso le condotte veterinarie, vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1951;

Visto il decreto n. 36375/3ª San., in data 14 agosto 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 27 agosto 1952, col quale il comprensorio del Consorzio veterinario di Murisengo venne delimitato ai comuni di Murisengo, Villadeati, Odalengo Grande, con l'esclusione del comune di Alfiano Natta;

Visto il decreto n. 1615/3ª San., in data 10 gennaio 1953, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei;

Visto l'art. 55 regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei al concorso, di cui in narrativa, sono dichiarati vincitori per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Bertolini Emanuele: Oviglio (consorzio);
2) Cavalli Giovanni: Occimiano (consorzio);
3) Berta Giovanni: Murisengo (consorzio);
4) Carrara Giacomo: Cassano Spinola (consorzio);
5) Bocchiotti Evasio: Pontestura (consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia, nella *Gazzetta Ufficiale*, nel bollettino atti ufficiali della Prefettura e all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 12 gennaio 1953

*Il prefetto*: ZACCHI

(346)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.